



CI:8.11.1 2025 / 1  
N-46 / 2025

**Oggetto:** D.LGS 387/2003 E S.M.I. - D.LGS 115/2008 E S.M.I. - D.LGS 190/2024: INDICAZIONI IN ORDINE RINNOVO E DURATA AUTORIZZAZIONI UNICHE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E CONVENZIONALI.

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

## Premesso che:

- le Province, in attuazione del D.Lgs. 31.03.1998, n.112 ed a seguito dell'entrata in vigore delle Leggi Regionali n.44 del 26.04.2000, n.23 del 07.10.2002 e n.23 del 29.10.2015, hanno assunto importanti funzioni e compiti amministrativi in materia di produzione di energia, tra le quali, il rilascio di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e convenzionali.
- con il D.lgs. 29.12.2003, n.387 e s.m.i., in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, è stato promosso un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica anche attraverso una serie di incentivi e disposizioni per la semplificazione delle procedure autorizzative.
- con il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. è stata data attuazione alla Direttiva 2006/32/CE relativa all' *"efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"*;
- Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con D.M. 10.09.2010 ha emanato le *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, utili per l'esercizio delle funzioni autorizzative delle Regioni o delle Province delegate in materia;
- con D.Lgs. 03.03.2011, n.28 è stata data attuazione alla Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, introducendo modifiche alla disciplina dettata dal D.Lgs. n.387/2003 per quanto riguarda l'autorizzazione unica prevista dall'art.12 dello stesso decreto;
- la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta n.5-3314 del 30.01.2012, ha approvato le *"Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile"*;
- con il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sono state introdotte modifiche ed abrogazioni alla Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della Legge 5 agosto 2022, n. 118;
- in particolare, l'art. 1, comma 3 del D.Lgs 190/2024 prevede che: *" Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1"*;

**Evidenziato** inoltre che le autorizzazioni uniche rilasciate dalla Provincia di Cuneo indicano una durata dell'intero provvedimento salvo rinnovo, dando facoltà ai titolari di autorizzazioni ex D.Lgs. 387/2003 e D.Lgs. 115/2008 e s.m.i. di chiedere l'adeguamento della durata dell'autorizzazione al provvedimento stesso;

**Rilevato che** il D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. e il D.Lgs. 115/2008 e s.m.i. non prevedono scadenza per le autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi rispettivamente dell'art.12 e 11, ma che tutte le autorizzazioni, assenti e altri provvedimenti ricompresi nella stessa autorizzazione unica mantengono una propria validità secondo le rispettive norme di settore;

**Dato atto** che la sola scadenza dell'autorizzazione unica riguarda la fase di completamento dei lavori e di avvio dell'impianto, sulla base della validità del titolo abilitativo edilizio prevista dal DPR 380/2001 e s.m.i. e che l'art. 9, comma 11 del D.Lgs 190/2024 stabilisce che: *"Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a quattro anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto."*

*L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10";*

**Ritenuto pertanto** di stabilire, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate ed in particolare per la semplificazione del regime amministrativo, che il provvedimento unico rilasciato ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 o del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i. non debba prevedere scadenza mantenendo valide le scadenze delle singole autorizzazioni sostituite e/o ricomprese, che dovranno pertanto essere rinnovate dal titolare dell'impianto, secondo quanto previsto dalle rispettive norme di settore;

**Visti:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali" in quanto compatibile;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;
- il D.M. 10 settembre 2010: "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 30 maggio 2008 , n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i "Attuazione della direttiva 2009/28/CE";
- la D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 5-3314, relativa alle indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- il D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i. "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 23 ottobre 2024 n. 368 "Istituzione della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'art. 19 del D. lgs. 8 novembre 2021 n. 199;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118";

**Acquisito** il parere tecnico ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Vista** la Legge Regionale n. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

**Vista** la L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**Visto** il D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**Visto** lo Statuto della Provincia;

## **DECRETA**

1. **Di stabilire** che l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 115/2008 e s.m.i. non prevede scadenza e restano pertanto valide le scadenze delle singole specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, ricomprese nell'autorizzazione unica stessa, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative;
2. **Di dare atto** che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso all'Autorità Giudiziaria Amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza o, in alternativa, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Presidente della Provincia  
Luca Robaldo